

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	23
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari. (288)	24
PRESIDENTE	24, 25
BUCCIARELLI DUCCI, <i>Relatore</i>	24, 25
SCALFARO	24
COLITTO	25
BRUNO	25
CAPALOZZA	25
Disegno di legge (Rimessione alla Assemblea):	
Norme per l'uso della lingua tedesca in Alto Adige. (214)	26
PRESIDENTE	26, 28, 29
FACCHIN, <i>Relatore</i>	26, 28
CALAMANDREI	27, 28
GULLO	28
LEONE-MARCHESANO	28
VOLGGER	28
LOMBARDI Ruggero	29
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Convocazione delle assemblee delle Società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità. (266)	29
PRESIDENTE	29, 31

	PAG.
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	29, 30, 31
CALAMANDREI	29, 30
CONCETTI	30
GULLO	30
CAPALOZZA	30, 31
COLITTO	31
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	31

La seduta comincia alle 10,20.

Sono presenti:

Amadei, Artale, Baresi, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Bruno, Bucciarelli, Ducci, Caccuri, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Coccia, Colitto, Concetti, Facchin, Fietta, Fumagalli, Gullo, Leone Giovanni, Leone-Marchesano, Lombardi Ruggero, Pagliuca, Paolucci, Reggio D'Acì, Rocchetti e Scalfaro.

Assiste alla seduta, a sua richiesta, il deputato Volgger.

SCALFARO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferrandi e Vigo.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

Discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari. (280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica in sede deliberante.

Invito il relatore onorevole Bucciarelli Ducci a riferire.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. La situazione in cui sono venuti a trovarsi, dopo la liberazione, gli uffici giudiziari rese necessaria l'emanazione di alcuni provvedimenti aventi carattere temporaneo. Si sperò che la situazione potesse normalizzarsi entro breve tempo e si stabilì che questi provvedimenti dovessero cessare di aver vigore col 31 dicembre 1948. Poiché, però, la situazione non si è normalizzata, il Ministro di grazia e giustizia ha presentato il disegno di legge sottoposto al nostro esame, col quale si propone che alcuni di questi provvedimenti, aventi efficacia temporanea, siano prorogati ancora fino al 31 dicembre 1949.

Con l'articolo 1, lettera *a*), del disegno di legge si vuole prorogare fino al 31 dicembre 1949 l'efficacia del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, che concesse facoltà al Ministro di grazia e giustizia di conferire le funzioni giudiziarie agli uditori, indipendentemente dal compimento del periodo di tirocinio di un anno, sicché essi potevano avere le funzioni giudiziarie subito, se assegnati a uffici giudiziari in sottordine, o potevano avere le funzioni giudiziarie come reggenti di pretura dopo il compimento di un periodo di tirocinio di soli quattro mesi. Con la lettera *b*) si vuole prorogare la possibilità concessa ai capi di Corte d'appello, allo scopo di assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, di provvedere, in caso di urgenza, alla sostituzione di magistrati assenti o impediti con altri dello stesso distretto. Con la lettera *c*) si vuole prorogare l'efficacia della disposizione, contenuta nell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, che sospese talune delle incompatibilità previste nell'articolo 61 del codice di procedura penale, ferme restando peraltro le incompatibilità riguardanti la partecipazione del giudice allo stesso procedimento negli ulteriori gradi.

Al testo ministeriale la II Commissione permanente del Senato ha aggiunto poi una lettera *d*), con la quale si stabilisce la proroga dell'articolo 10 del decreto legi-

slativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici. Con questo articolo si stabilisce l'efficacia retroattiva di quei provvedimenti riguardanti lo stato del personale giudiziario che dopo l'8 settembre non poterono essere disposti a causa della guerra o della sopravvenuta situazione politico-amministrativa. Tali provvedimenti debbono essere emanati con efficacia decorrente dalla data, determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, in base alle disposizioni all'uopo vigenti, se avessero potuto essere tempestivamente emanati. La retroattività però avrebbe efficacia soltanto dal punto di vista giuridico e non anche da quello economico.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si vuole prorogare la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di destinare pretori a posti di primo pretore, nonché aggiunti a posti di pretore, e ciò allo scopo di far sì che sia assicurato il regolare funzionamento del servizio delle preture di notevole importanza in attesa che sia espletato lo scrutinio dei primi pretori, ripreso dopo lunga sospensione.

Con l'articolo 3 si dà facoltà al Ministro di grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore giudiziario si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello diverse da quella di Roma, e ciò perchè i concorrenti per il prossimo concorso sono circa tremila, e non sarebbe possibile concentrarli tutti a Roma per sostenere contemporaneamente gli esami.

Il disegno di legge corrisponde ad esigenze reali, e ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO. Per quanto riguarda la lettera *a*) dell'articolo 1, ricordo che l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, relativo al conferimento delle funzioni giudiziarie agli uditori, in anticipo a quanto è disposto dall'attuale ordinamento, stabiliva che il conferimento stesso non comporta alcuna modifica circa la posizione giuridica e di trattamento economico degli uditori, la quale rimane regolata dalle disposizioni vigenti.

A proposito di queste disposizioni, devo segnalare che si verifica una situazione di sperequazione, se non erro, tra gli uditori entrati attraverso concorso per titoli e quelli entrati attraverso regolare concorso. Questi ultimi hanno il trattamento normale qui richiamato, mentre gli altri, che non hanno

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

fatto il concorso, hanno un trattamento superiore.

BRUNO. Per quanto tempo rimane questa sperequazione ?

SCALFARO. Cesserà col grado IX.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Lo stato giuridico ed economico non viene modificato dal disegno di legge in esame.

SCALFARO. D'accordo. Mi premeva soltanto fare rilevare la sperequazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in discussione l'articolo 1:

« Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

b) l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, già prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1593;

c) l'articolo 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, già prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947;

d) l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici ».

L'onorevole Colitto propone i seguenti emendamenti:

« *Sostituire le parole* sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni, *con le altre*: È prorogata al 31 dicembre 1949 l'applicabilità delle seguenti disposizioni ».

« *Alla lettera a), sopprimere le parole*: fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'articolo 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352 ».

« *Alla lettera c), aggiungere dopo le parole*: già prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947, *le altre*: n. 1593, fino al 31 dicembre 1948 »;

« *Alla lettera d), aggiungere in fine*: del provvedimento ».

COLITTO. Con il primo emendamento si renderebbe la formulazione conforme a quella usata per le precedenti proroghe, le quali, come l'attuale, concernono disposizioni che possono o non possono essere applicate, secondo un criterio di discrezionalità.

Con l'emendamento alla lettera a) si propone di sopprimere un richiamo superfluo, dal momento che la norma prorogata non stabilisce alcun nuovo trattamento economico; ma fa espresso riferimento a disposizioni precedenti.

L'emendamento alla lettera c) vuole essere un coordinamento con la dizione usata nella lettera b), e quello alla lettera d) è una precisazione che ritengo non inutile.

BRUNO. Penso che non sia opportuna la soppressione proposta dall'onorevole Colitto alla lettera a). Si tratta infatti di una conferma di una norma assai importante.

CAPALOZZA. Gli emendamenti Colitto mi sembrano tecnicamente fondati, tranne, forse, quello al primo periodo, in quanto, dato che le disposizioni di cui viene fatto cenno dopo parlano di applicabilità, la proroga in questione riguarda, appunto, l'applicabilità. Ma l'approvazione di questi emendamenti comporterebbe il rinvio del disegno di legge al Senato e quindi la perdita di un mese di tempo, mentre il provvedimento è urgente, ai fini di assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari. A Pesaro, ad esempio, il tribunale, già da alcuni mesi non funziona: il suo presidente è andato in vacanze nel mese di settembre e, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non è ancora ritornato; molto probabilmente non ritornerà più, perché deve essere scrutinato per la Cassazione; mi si è detto anzi che avrebbe chiesto di essere assegnato provvisoriamente alla Corte di appello di Bari. Un altro giudice è stato trasferito, a sua richiesta, a Genova. Comunque, il nostro tribunale non funziona: le cause civili si rinviavano *sine die* e non possono essere spedite a sentenza, quelle penali si fanno col pretore, quando può venire, perché anch'egli è sovraccarico di lavoro.

Penso quindi che si potrebbe tener conto dei perfezionamenti formali suggeriti dall'onorevole Colitto in sede di coordinamento, dandosi di ciò atto nel verbale, ad interpretazione del pensiero del legislatore.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Pregherei anch'io l'onorevole Colitto di non voler insistere nelle sue proposte.

COLITTO. Date le dichiarazioni dei colleghi e la necessità che la legge vada subito in attuazione, non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

Agli altri articoli non sono stati proposti emendamenti. Li pongo successivamente in votazione:

ART. 2.

L'articolo 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, è applicabile fino al 31 dicembre 1949.

(È approvato).

ART. 3.

È data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1944, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla capitale, con la osservanza delle modalità fissate con decreto del Ministro stesso.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso della presente seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'uso della lingua tedesca in Alto Adige. (214).

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Norme per l'uso della lingua tedesca in Alto Adige.

Invito l'onorevole Facchin, relatore, a riferire.

FACCHIN, *Relatore*. Avvenuta l'annessione dell'Alto Adige all'Italia, dopo la guerra 1915-18, i Governi italiani di allora provvedettero ad estendervi a mano a mano la legislazione italiana. Tra le prime leggi estese vi fu il codice penale. Quello civile fu esteso nel 1929. Trattandosi di popolazione quasi interamente di lingua tedesca, venne in un primo tempo autorizzato l'uso di tale lingua negli atti ufficiali, revocato poi dopo il 1929 e nuovamente autorizzato solo dopo l'ultima guerra con il decreto legislativo 22 dicembre 1945, che lo consentì nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. Si stabilì infatti che « nei comuni della predetta provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuate le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudi-

ziaria e delle giurisdizioni amministrative; i registri di stato civile devono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca ». Analogo provvedimento fu emanato per la lingua francese in Val d'Aosta.

Successivamente, con decreto del 31 luglio 1947, la facoltà dell'uso della lingua tedesca fu estesa ad alcuni comuni di popolazione mistilingue della provincia di Trento.

Dopo queste due leggi, è stato discusso e approvato lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige, che agli articoli 84 e 85 garantisce l'uso della lingua tedesca nella provincia di Bolzano e all'articolo 3 aggrega alla provincia stessa i comuni di popolazione mistilingue di quella di Trento. Quindi, in sostanza, oggi la minoranza etnica del gruppo linguistico tedesco rimane tutta compresa nella provincia di Bolzano.

Lo statuto del Trentino-Alto Adige all'articolo 84 stabilisce che l'uso della lingua tedesca è garantito da quanto è stabilito in materia dallo statuto e dalle leggi speciali. L'articolo 85 aggiunge che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale. A mio avviso, quindi, l'articolo 84 lascia in vita il decreto 22 dicembre 1945, e l'uso della lingua tedesca è tuttora regolato da quel decreto. Senonché questo decreto prevedeva l'emanazione di norme di attuazione, da predisporre su parere di una commissione cui dovevano partecipare alcuni alto-atesini.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto a costituire questa commissione e ha predisposto il disegno di legge oggi in esame sulla base delle sue conclusioni.

Il disegno di legge, in sostanza, tende ad applicare il principio per cui entrambe le lingue sono egualmente riconosciute in parità. Certo, una parità in linea teorica è possibile; in linea pratica vi sono determinate contingenze e circostanze in cui il principio non potrà essere tradotto in atto proprio come potrebbe essere per una formula matematica. Comunque, gli alto-atesini tengono molto a che la parità sul piano morale sia garantita.

Quando veniva usata soltanto la lingua ufficiale italiana davanti all'autorità giudiziaria, si doveva fare uso di un interprete, le spese per il quale erano poste fra quelle di giustizia. Questa era una incongruenza, una disparità di trattamento che offendeva quella popolazione la quale non ammetteva che coloro che vivono nel territorio di uno

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

Stato del quale erano cittadini dovessero pagare l'interprete per esprimere il proprio pensiero davanti all'autorità. Ho citato questo precedente per dimostrare che la parità linguistica è soprattutto, per le popolazioni altoatesine, una esigenza morale. Ad essa vuol dare soddisfazione il disegno di legge in esame.

L'articolo 1° stabilisce che le parti possono in tutte le loro istanze, denunce, querele, ecc. rivolgersi all'autorità esprimendosi in lingua tedesca. Né per i documenti in lingua tedesca occorre la traduzione. Le dichiarazioni possono essere verbalizzate nella lingua espressa, per cui chi parla l'italiano è verbalizzato in italiano e chi parla in tedesco è verbalizzato in tedesco. Di notevole rilievo morale la norma contenuta nell'articolo 5; il decreto del 1945 stabilisce che i provvedimenti e le sentenze devono essere redatti in lingua italiana; ora si concede alla parte interessata il diritto di ottenere gratuitamente, insieme con l'originale italiano, la traduzione in tedesco. Così, per l'articolo 6, nei giudizi penali, sono assicurate le traduzioni dal tedesco all'italiano ogni qualvolta vi sia ricorso per cassazione. Per gli appelli in materia penale, dato che alla Corte di Trento v'è sempre un buon numero di consiglieri che conoscono la lingua tedesca, si è ritenuto di derogare al principio della traduzione, a meno che non la richieda il Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 7 regola le iscrizioni negli uffici tavolari. I colleghi sanno che nell'Alto Adige esiste il « Libro fondiario », cioè il registro della proprietà immobiliare. Chi acquista la proprietà in base all'iscrizione risultante nel Libro fondiario è garantito. Quindi, si tratta di un registro di notevole valore. Fino al 1929 le iscrizioni erano redatte in lingua tedesca; dopo quella data, sono state redatte in lingua italiana; dopo l'8 settembre 1943 si è tornati alla lingua tedesca ed oggi mi pare che vengano redatte nella lingua richiesta dall'interessato. L'articolo 7 stabilisce che le iscrizioni debbono essere fatte in entrambe le lingue: prima in italiano e poi, sotto, in tedesco. Dato che i registri sono pubblici e possono essere consultati liberamente, ciò consente a ogni cittadino, che conosca soltanto l'una o l'altra lingua, di poter verificare direttamente quanto è scritto nel Libro fondiario.

Si obietta che la doppia iscrizione porta ad un lavoro molto rilevante, mentre vi è deficienza numerica di impiegati. Indubbiamente, questa può essere una ragione di ordine pratico, ma penso che non sia sufficiente per infirmare il principio. Poiché per

la legge tavolare ogni iscrizione nel Libro fondiario viene eseguita in base a decreto del giudice tavolare, e poiché secondo il decreto legislativo del 1945 questo decreto deve essere redatto in lingua italiana, la necessità della traduzione in tedesco è sempre necessaria. Non ritengo, comunque, che l'obiezione circa la maggior mole di lavoro possa essere tale da giustificare che l'iscrizione sia fatta in una sola lingua.

Come è ovvio, il presupposto della nuova disciplina è che presso tutti gli uffici giudiziari del territorio mistilingue siano destinati magistrati e cancellieri che conoscano perfettamente il tedesco. Tale assegnazione dovrà aver luogo in rapporto alle esigenze dei vari uffici, ma entro i limiti consentiti dai relativi organici. Fino a quando non sarà possibile provvedere nel modo anzidetto, l'assunzione d'interpreti che prestino servizio in maniera continuativa presso i predetti uffici per eseguire le traduzioni occorrenti sarà fatta a carico del Ministero del tesoro.

Mi riservo di proporre qualche modifica in sede di discussione degli articoli. Nel complesso, ritengo che il disegno di legge possa essere accettato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALAMANDREI. Osservo che nella provincia di Bolzano una parte della popolazione parla l'italiano e non comprende il tedesco, come un'altra parte parla il tedesco e non comprende l'italiano. Ora pare che soprattutto l'articolo 1, posto in relazione con l'articolo 3, non abbia tenuto conto della necessità di garantire ai cittadini che abitano nella provincia di Bolzano, e che parlano solo la lingua italiana, l'uso della loro lingua nei giudizi che si svolgono nella provincia di Bolzano.

In altre parole, io ritengo che questo diritto, sancito nello statuto della Regione, di parificare la lingua tedesca e la lingua italiana, non possa arrivare al punto di far prevalere la lingua tedesca sulla italiana per coloro che parlano soltanto quest'ultima. Se infatti nella provincia di Bolzano l'attore parla soltanto la lingua tedesca e il convenuto soltanto la lingua italiana, il convenuto al quale è notificata una citazione in lingua tedesca dovrebbe sopportare, secondo questo disegno, l'onere della traduzione, la quale non è detto che corrisponda esattamente alle intenzioni dell'attore.

Superata questa prima difficoltà, il convenuto anche nel corso del giudizio si troverà di fronte a un avversario il quale parla — e ha

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

diritto di parlare — soltanto la lingua tedesca; e non vi è l'obbligo che le dichiarazioni, orali o scritte, siano accompagnate da traduzione scritta in italiano.

L'articolo 3 dice infatti che le dichiarazioni orali fatte in lingua tedesca sono verbalizzate in tale lingua e che le dichiarazioni rese in dibattimento sono tradotte « verbalmente » in italiano dal giudice, se uno dei difensori delle parti ne faccia richiesta.

Domando al relatore se non sia opportuno stabilire che almeno il primo atto introduttivo del giudizio, l'atto di citazione, sia accompagnato obbligatoriamente dalla traduzione in italiano e che il convenuto, dal momento in cui si costituisce in giudizio, dichiararsi se intenda avere la traduzione in italiano dello svolgimento del processo; oppure, se egli parla in lingua tedesca, faccia la dichiarazione che il processo si svolga tutto in lingua tedesca.

Nella relazione ministeriale si legge poi che per la materia penale si è distinto fra l'appello, che si svolge necessariamente davanti gli uffici giudiziari di Trento, e il ricorso per cassazione; e che per i giudizi di appello davanti alla Corte di Trento non è obbligatoria la traduzione in lingua italiana degli atti processuali redatti in lingua tedesca, perchè si presume che a Trento i giudici conoscano il tedesco.

Ora, io domando: si era detto che la zona mistilingue era stata tutta raccolta nella provincia di Bolzano, essendo stati ad essa trasferiti alcuni comuni mistilingui che già appartenevano a Trento; ma, per i giudizi di appello, si deve necessariamente uscire dalla provincia di Bolzano. Non mi risulta infatti che si pensi a istituire a Bolzano una Corte di appello.

FACCHIN, *Relatore*. No.

CALAMANDREI. Allora, presso la Corte di appello di Trento vi sarà una sezione speciale per gli appelli provenienti dalla provincia di Bolzano oppure no?

FACCHIN, *Relatore*. Non vi sarà.

CALAMANDREI. Allora, se la Corte di appello di Trento deve decidere sui ricorsi provenienti dalla provincia di Bolzano, è indispensabile che in essa vi siano giudici che conoscano il tedesco; e in questo modo si ha l'impressione che nei giudizi di appello si voglia considerare come zona mistilingue anche il Trentino. Fa una certa impressione il fatto che i magistrati di Trento debbano conoscere il tedesco e che, se non lo conoscono, non vi sia altro rimedio, purché il

Ministro lo disponga, che la traduzione in lingua italiana. È cosa di una certa gravità.

GULLO. Il problema è molto importante perchè investe questioni di principio e stabilisce precedenti.

Ritengo opportuno che il disegno di legge sia rimesso alla Camera in seduta plenaria e faccio formale richiesta al riguardo.

PRESIDENTE. Per l'articolo 72 della Costituzione un disegno di legge già deferito all'esame di una Commissione in sede legislativa è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione lo richiedano.

Prima di interrogare la Commissione, per accertare se la richiesta dell'onorevole Gullo è appoggiata da un quinto dei suoi componenti, vale a dire da undici commissari, darò la parola al relatore e a chi chieda di parlare, limitatamente appunto a questa richiesta, che è pregiudiziale al merito.

FACCHIN, *Relatore*. Per quanto mi riguarda, non mi oppongo alla richiesta. Devo tuttavia ricordare che, per l'articolo 2 del decreto 22 dicembre 1945, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro di grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, avrebbero dovuto essere emanate le disposizioni per l'attuazione del decreto stesso.

GULLO. Non poteva allora farsi altrimenti, dato che non era in funzione il Parlamento.

FACCHIN, *Relatore*. Si tratta soltanto di materia regolamentare, di norme di attuazione, che potevano essere emanate con decreto presidenziale. È stato per uno scrupolo di riguardo che si è predisposto un disegno di legge.

LEONE MARCHESANO. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Calamandrei. Si tratta di non ribadire una condizione di inferiorità degli italiani. La questione è importantissima, per cui sarebbe bene farla decidere dall'Assemblea.

VOLGER. Non credo che, essendo in vigore il decreto 22 dicembre 1945, il disegno di legge in esame possa avere aspetti così gravi da essere rimesso all'Assemblea. Data l'urgenza della regolamentazione — sono ormai passati tre anni dalla precedente legge — ritengo più opportuno che la discussione si svolga in seno alla Commissione, allo scopo soprattutto di non perdere più tempo e di non far passare ancora sei mesi e forse un anno per queste norme che sono molto attese nella nostra provincia.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

LOMBARDI RUGGERO. Non vedo l'utilità di dare al provvedimento, con la rimessione all'Assemblea, una maggiore solennità, mentre invece ritengo che sia ora di mettere la parola fine a un problema la cui risoluzione gli alto-atesini attendono da tempo.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta dell'onorevole Gullo è appoggiata da almeno altri dieci deputati della Commissione.

(È appoggiata).

Poiché la richiesta è appoggiata, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, la Commissione riprenderà in esame il disegno di legge in altra seduta, in sede referente.

Discussione del disegno di legge: Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità. (266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità ».

Invito l'onorevole Rocchetti, relatore, a riferire.

ROCCHETTI, *Relatore*. La cessazione della sovranità dell'Italia su alcuni territori ha determinato l'esodo da essi di molte persone le quali hanno voluto conservare la cittadinanza italiana e sottrarsi alla dominazione di altri Stati. Ciò ha determinato difficoltà in tema di società commerciali e particolarmente, per quanto non lo si dica espressamente nel disegno di legge, in tema di società per azioni, le quali non possono convocare nelle sedi di origine le assemblee nella ipotesi che oltre la metà del capitale sociale sia rappresentato da cittadini italiani trasferitisi in Italia. Infatti per l'articolo 2368 del codice civile le assemblee sono valide quando vi presenziano tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e per l'articolo 2363 devono essere convocate nella sede sociale. Nell'ipotesi innanzi fatta, quindi, a norma del nostro codice, queste società non possono convocare le assemblee nei luoghi in cui hanno sede, per la mancanza del numero legale, né in Italia, ove non hanno la loro sede.

Il disegno di legge si propone appunto di ovviare a queste difficoltà stabilendo che l'assemblea possa essere convocata in Italia, quando la maggioranza dei soci vi risieda e abbia la cittadinanza italiana, su richiesta

motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto o la legge, hanno il potere di convocarla. Per gli articoli 2366 e 2367 del codice civile, l'assemblea può essere convocata dagli amministratori, e in mancanza dai sindaci, o dal presidente del tribunale quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il quinto del capitale sociale. Secondo il disegno di legge, l'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea può essere data dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una qualsiasi rappresentanza della società in Italia, ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale di Roma.

Si prescrive poi che le deliberazioni dell'assemblea che importino modificazioni dell'atto costitutivo debbano essere depositate e trascritte presso la cancelleria del tribunale del luogo ove la riunione è stata tenuta. Il disegno di legge ha un precedente nel decreto legislativo 18 maggio 1942, n. 669, relativo alla gestione delle attività economiche esercitate nell'Africa orientale italiana. Esso mi sembra semplice e chiaro: non costituisce che una dolorosa necessità, per cui ritengo debba essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALAMANDREI. Sono d'accordo sullo scopo del provvedimento ma ho l'impressione che si tratti di una legge, più che semplice, come ha detto il relatore, semplicistica. Il consentire ai soci trasferitisi in Italia di convocare l'assemblea e di prendere deliberazioni portate poi all'omologazione dell'autorità del luogo dove si è svolta l'assemblea, come se si trattasse di società aventi in Italia la loro sede naturale, non condurrebbe se non a deliberazioni unilaterali e inefficaci. Infatti, se il patrimonio sociale si trova fuori del territorio nazionale, queste deliberazioni saranno evidentemente, ai fini del patrimonio stesso, prive di ogni efficacia pratica.

Mi pare che ci si trovi di fronte a un problema di diritto internazionale privato, regolabile con trattati internazionali, se si vuole che le deliberazioni dei soci trasferitisi in Italia possano avere qualche valore. Tuttavia, siccome si vive anche di illusioni, approviamo pure il provvedimento, anche se ci rendiamo conto che esso non sarà troppo operante e darà inevitabilmente luogo a una serie interminabile di controversie.

ROCCHETTI, *Relatore*. Premesso che si tratta di società per azioni, a me sembra che, quando il capitale azionario, insieme

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

coi soci, si sia spostato nel territorio patrio in ragione di oltre la metà, si possa senza tema stabilire quanto proposto dal disegno di legge, anche dal punto di vista di quella che è la disciplina interna delle società.

L'osservazione dell'onorevole Calamandrei, molto profonda indubbiamente; induce piuttosto a riflettere se, più che alla maggioranza dei soci, di cui si parla nel disegno di legge, non ci si debba riferire a quella del capitale sociale. V'è tuttavia da considerare che quest'ultima condizione vale agli effetti di ottenere l'autorizzazione a convocare in Italia l'assemblea, le deliberazioni della quale saranno valide se adottate con il *quorum* del capitale sociale richiesto dallo statuto sociale o dalla legge.

CALAMANDREI. L'onorevole Rocchetti si è spiegato benissimo, ma confesso che non ha dissipato le mie perplessità. Si faccia l'ipotesi che, secondo le leggi vigenti nell'altro Paese, occorra la maggioranza qualificata dei tre quarti per la validità di una data deliberazione di un'assemblea, mentre, secondo il nostro diritto, bastano i due terzi. Quale dei due diritti si applicherà?

Questi problemi sono normalmente risolti da trattati; il credere che si possano risolvere unilateralmente è un'illusione.

CONCETTI. Non si deve dimenticare che le società di cui al disegno di legge sono italiane. La situazione derivata dalla guerra ha posto un problema più di persone, di soci, che di capitale. Ecco il perchè del riferimento alla maggioranza dei soci anziché a quella del capitale sociale. Per i soci che sono rimasti negli altri Stati potrà sempre valere, in caso di modificazioni dello statuto sociale, deliberate a norma del provvedimento in esame, la garanzia stabilita dall'articolo 2437 del nostro codice civile, il quale stabilisce che i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni.

GULLO. Mi associo alle considerazioni ma non alle conclusioni dell'onorevole Calamandrei.

Rilevo anzitutto la non pertinenza dei precedenti legislativi richiamati nella relazione ministeriale, i quali ebbero un carattere temporaneo, relativo al periodo della occupazione straniera, nel presupposto che i territori occupati sarebbero tornati alla madre patria.

Vorrei altresì osservare che non è detto che una minoranza di soci di una società

per azioni debba sempre, ove sia assente da una assemblea, rispettare quanto la maggioranza ha deciso. Avverrebbe altrimenti quanto si narra essere accaduto una volta in un collegio giudicante allorché, essendo assente per malattia il presidente, uno dei giudici disse: siamo in due, siamo la maggioranza, sentenziamo lo stesso.

A me pare quindi che, approvando il disegno di legge, si verrebbe a sconvolgere principi basilari. Se poi la società possiede un patrimonio oltre confine, si potrà dire finché si vuole che si tratta di società italiana, ma la realtà è diversa.

Questo provvedimento non può dunque, a mio parere, essere approvato, anche perché non risulta a quali pratici risultati possa condurre. Dissento quindi dalla conclusione dell'onorevole Calamandrei, per il quale, poiché si vive anche di illusioni, il disegno di legge può essere approvato. Noi dobbiamo legiferare e, se si tratta soltanto di una illusione, dobbiamo respingerla.

CAPALozza. Il legislatore italiano deve legiferare nell'ambito del nostro territorio e naturalmente nei confronti della nostra legislazione precedente. Se legiferiamo riferendoci ad un territorio che non è più italiano e nei confronti di cittadini che non sono più italiani, noi legiferiamo invano.

È evidente che il problema in esame, lo si voglia o non lo si voglia, presuppone delicatissimi altri problemi, i quali trascendono il nostro diritto nazionale per investire quello internazionale privato, per entrare in questioni che noi non potremmo in alcun modo unilateralmente risolvere, varando una legge di questo genere. Anzi, probabilmente, finiremmo col fare un cattivo servizio a coloro che vorremmo avvantaggiare, perché li metteremmo davanti a giudizi svolti nelle sedi meno attese.

È inutile quindi varare una legge che sarà inoperante.

ROCCHETTI, *Relatore*. Apprezzo queste preoccupazioni di carattere internazionale, ma penso che non possiamo, per un rispetto formale dei diritti altrui, disconoscere gli interessi dei cittadini italiani. E non possiamo negare (considerato lo scempio che si è fatto delle nostre proprietà) ai nostri concittadini di riunirsi per raccogliere le sparse membra di quanto è restato al di qua del confine e per definire la loro dolorosa situazione. Ci dobbiamo preoccupare degli interessi dei nostri cittadini e del rispetto che dobbiamo a noi stessi. Si tratta di legiferare in materia di società per azioni, che

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

avevano sede in territori non più italiani; ma non è detto che là debba essere tutto il loro patrimonio. Potrà venire in seguito la regolamentazione internazionale; ma lasciamo intanto la possibilità accordata dal disegno di legge, tanto più che essa è affidata alla prudenza del magistrato che dovrà sindacare l'opportunità della convocazione.

Pur apprezzando le perplessità dell'onorevole Calamandrei, che ha portato qui la sua alta esperienza di giurista, noi dobbiamo approvare la legge per carità di patria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Pongo in discussione l'articolo 1:

« Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una società avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità, ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può, nel caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia, autorizzare la convocazione dell'assemblea in una località diversa da quella in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea.

« Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo adottate dalle assemblee delle società di cui al comma precedente debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del tribunale della località in cui l'assemblea si è riunita ».

COLITTO. Questo articolo dispone che la convocazione dell'assemblea può essere richiesta dagli organi sociali, mentre per l'articolo 2367 del codice civile può domandarla anche la minoranza dei soci, purché rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.

ROCCHETTI, Relatore. Siccome ha questo potere, evidentemente la minoranza qualificata è parificata ad un organo sociale.

CAPALozZA. Che cosa avviene se gli organi sociali sono rimasti al di là del confine?

ROCCHETTI, Relatore. Soprattutto in questo caso è fatto salvo il diritto della minoranza di richiedere la convocazione della assemblea.

CAPALozZA. Dichiaro che voterò contro il disegno di legge per i motivi esposti

dagli onorevoli Calamandrei e Gullo e da me. E anche perché ritengo che con questa legge gli interessi dei cittadini, specialmente i più modesti, piccoli commercianti, piccoli risparmiatori, piccoli imprenditori, rimasti al di là del confine vengano obliterati e travolti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1°.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge discussi nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione: Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari (280):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Contrari	0

(La Commissione approva).

Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità (266):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.30.